

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
391/2022/R/EEL

**ORIENTAMENTI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE DELLA
DISCIPLINA REGOLATORIA DEFINITA DALLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 109/2021/R/EEL**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

2 agosto 2022

Premessa

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), con la deliberazione 109/2021/R/eel (integrata e modificata, in particolare, dalla deliberazione 285/2022/R/eel), ha definito le condizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento all'energia elettrica prelevata dalla rete e destinata all'accumulo per la re-immissione in rete e ai servizi ausiliari di generazione.

Il presente documento per la consultazione, al fine di integrare la disciplina regolatoria definita dalla deliberazione 109/2021/R/eel, definisce gli orientamenti dell'Autorità in materia di:

- *definizione dei principi e delle relative modalità di determinazione delle penali nel caso di superamento del valore del 110% della potenza dichiarata nella perizia asseverata per i servizi ausiliari e/o per i sistemi di accumulo;*
- *rideterminazione della durata dell'intervallo temporale per la quantificazione dell'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva re-immissione in rete, utilizzato per la determinazione del coefficiente di partizione cp da applicare negli algoritmi di misura per la determinazione dell'energia elettrica prelevata dalla rete e destinata ai sistemi di accumulo per la re-immissione in rete e ai servizi ausiliari di generazione;*
- *definizione della procedura per la sostituzione delle apparecchiature di misura esistenti con apparecchiature di misura funzionali all'applicazione della deliberazione 109/2021/R/eel e dell'Allegato A.78 al Codice di rete.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta compilando l'apposito modulo interattivo disponibile nel sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale protocollo@pec.arera.it, entro il **9 settembre 2022**.*

Si fa riferimento all'Informativa relativa al trattamento dei dati personali, punto 1, lettere b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione a eventuali esigenze di riservatezza.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale
Unità Energia sostenibile, efficienza e fonti rinnovabili
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
Tel. 02-65565290
pec istituzionale: protocollo@pec.arera.it
e-mail: info@arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA (Titolare del trattamento) nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate nel sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti a indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché a evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'ARERA è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

1. Introduzione e oggetto del documento per la consultazione

- 1.1 L’Autorità, con la deliberazione 109/2021/R/eel, ha definito le condizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell’energia elettrica prelevata dalla rete e destinata ai sistemi di accumulo (SdA) per la re-immissione in rete e ai servizi ausiliari di generazione (SA) (di seguito: energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva re-immissione in rete) con la finalità di:
- a) garantire che le tariffe di trasmissione e di distribuzione (ivi incluse le componenti a copertura degli oneri generali di sistema) siano applicate solo all’energia elettrica prelevata per il consumo finale e non anche all’energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva re-immissione in rete, evitando che tali componenti tariffarie comportino effetti distorsivi nei mercati e siano poi comunque allocate, indirettamente e con maggiorazioni, ai clienti finali elettrici;
 - b) evitare distorsioni e arbitraggi derivanti dal fatto che il prezzo all’ingrosso che si applica all’energia elettrica prelevata (prezzo unico nazionale, PUN) è diverso dal prezzo all’ingrosso che si applica all’energia elettrica immessa (prezzo zonale orario). Tale seconda finalità riguarda esclusivamente il caso dei SdA.
- 1.2 Le disposizioni regolatorie previste dalla deliberazione 109/2021/R/eel trovano applicazione per tutte le possibili configurazioni in cui siano presenti impianti di produzione e/o sistemi di accumulo.
- 1.3 Le disposizioni regolatorie previste dalla deliberazione 109/2021/R/eel comportano la necessità di adeguare non solo i sistemi di misura e di controllo degli impianti di produzione e dei SdA e gli algoritmi utilizzati dalle imprese distributrici e da Terna S.p.A. (di seguito: Terna) per individuare l’energia elettrica da considerare in prelievo e in immissione ai fini dell’applicazione della regolazione in materia di trasporto e di dispacciamento, ma anche le modalità di calcolo del prelievo residuo d’area e dell’energia elettrica prelevata ai fini del calcolo della perequazione delle perdite, nonché di rivedere alcuni flussi informativi scambiati tra i diversi soggetti che operano nel Sistema Elettrico Nazionale.
- 1.4 Più in dettaglio, la deliberazione 109/2021/R/eel ha previsto, per quanto rileva ai fini del presente documento per la consultazione:
- a) che, a decorrere dal 1 gennaio 2023, su istanza del produttore (ovvero del soggetto richiedente la connessione ai sensi del Testo Integrato Connessioni Attive, TICA - Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08), i prelievi di energia elettrica dalla rete per l’alimentazione dei SA e per l’alimentazione di SdA ai fini della successiva re-immissione in rete sono trattati come energia elettrica immessa negativa (di seguito: EIN) ai fini dell’accesso ai servizi di trasporto, distribuzione e dispacciamento;
 - b) di applicare, nel mese $m+2$, qualora la potenza prelevata dalla rete e destinata ai SdA per la re-immissione in rete e ai SA superi in un dato mese m il 110%

della potenza dichiarata nella certificazione asseverata da perizia indipendente, una penale sull'EIN finalizzata a far sì che all'energia elettrica prelevata dalla rete nel mese m funzionale a consentire la successiva re-immissione in rete siano applicate le condizioni normalmente previste per i clienti finali;

- c) che gli algoritmi funzionali alla quantificazione dell'EIN siano definiti dal soggetto che, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica (TIME, Allegato B alla deliberazione 568/2019/R/eel), è responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura in coordinamento con il gestore della rete cui la configurazione impiantistica è connessa (se diverso), sulla base dei principi e dei criteri indicati da Terna in uno specifico Allegato al Codice di rete (si veda il punto 1.5). A tal fine Terna considera il mese come intervallo temporale per la quantificazione dell'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva re-immissione in rete.

1.5 A seguire, l'Autorità, con la deliberazione 285/2022/R/eel, tra l'altro, ha:

- a) verificato positivamente la conformità dell'Allegato A.78 al Codice di rete predisposto da Terna in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione 109/2021/R/eel (di seguito: Allegato A.78), previo recepimento nel predetto Allegato di quanto introdotto con la deliberazione 285/2022/R/eel. Si evidenzia, in particolare e per quanto rileva ai fini del presente documento per la consultazione, che il medesimo Allegato A.78 prevede:
 - i. per le configurazioni impiantistiche con unità di consumo (UC) e SdA, che ai fini del calcolo dell'EIN si utilizzi un coefficiente di partizione cp (con valori compresi tra 0 e 1). Il predetto coefficiente cp è funzionale a ripartire l'energia elettrica prelevata nel mese m tra la quota prelevata ai fini dell'autoconsumo e la quota prelevata ai fini della successiva re-immissione in rete. La determinazione mensile del coefficiente di partizione cp avviene sulla base delle modalità di utilizzo del SdA nel mese m e sulla base dei dati di misura consuntivati (la determinazione di tale coefficiente avviene, pertanto, *ex post*);
 - ii. di assumere la presenza di misure dell'energia elettrica con granularità oraria/quart'oraria;
- b) previsto che i prelievi dei SA non siano considerati come EIN dell'assetto negativo dell'unità di produzione a cui si riferiscono (come inizialmente previsto dalla deliberazione 109/2021/R/eel), ma siano associati a un'unità di produzione *ad hoc* (UP_{SA}) e che le UP_{SA} possano essere aggregate in un unico punto di dispacciamento in immissione su base zonale;
- c) modificato le tempistiche e le modalità di presentazione dell'istanza di accesso alla disciplina definita dalla deliberazione 109/2021/R/eel, prevedendo che:
 - i. la medesima istanza possa essere presentata a decorrere dal 1 ottobre 2022 e che il trattamento dell'energia elettrica prelevata per la successiva re-immissione in rete decorra dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di avvenuta ammissione della configurazione alla medesima disciplina, come comunicata al richiedente e a Terna dal gestore di rete, e

- previo completamento delle attività previste da Terna per l'abilitazione a fini commerciali delle unità di produzione cui è attribuita l'EIN;
- ii. il gestore di rete concluda il procedimento funzionale alla redazione degli algoritmi e all'accesso al regime previsto dalla deliberazione 109/2021/R/eel entro quattro mesi dalla ricezione dell'istanza, al netto dei tempi necessari al richiedente per installare nuove apparecchiature di misura (AdM) o sostituire quelle esistenti e dei tempi impiegati dai richiedenti per integrare la documentazione mancante;
- d) accolto la richiesta degli operatori di garantire l'applicazione del regime di esenzione attualmente previsto dall'articolo 16 del Testo Integrato Trasporto (TIT, Allegato A alla deliberazione 568/2019/R/eel) per il periodo necessario a effettuare gli adeguamenti degli impianti di produzione per i quali è richiesto l'accesso alla disciplina prevista dalla deliberazione 109/2021/R/eel, nonché di favorire un passaggio graduale dalla regolazione vigente alla nuova regolazione, e, conseguentemente, ha rinviato l'abrogazione dell'articolo 16 del TIT alla data del 1 gennaio 2024;
- e) rimandato a successivi approfondimenti e provvedimenti:
- i. la definizione puntuale delle modalità di verifica del superamento del valore del 110% della potenza dichiarata nella perizia asseverata per i SA e i SdA e di applicazione delle "penali" previste dalla deliberazione 109/2021/R/eel, correlate ai corrispettivi (trasporto, dispacciamento e oneri generali di sistema) previsti per i prelievi dei clienti finali;
 - ii. la valutazione circa l'eventuale revisione della durata mensile dell'intervallo temporale per la quantificazione dell'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva re-immissione in rete, in modo tale da rendere di più semplice prevedibilità il coefficiente di partizione *cp* e, al tempo stesso, di rendere la sua determinazione più compatibile con la messa a disposizione giornaliera dei dati di misura orari degli *smart meter* 2G, evitando, quindi, di dovere ricorrere a successivi ricalcoli e conseguenti rettifiche dei dati già comunicati;
 - iii. la valutazione della possibilità di estendere l'applicazione di quanto previsto dalla deliberazione 109/2021/R/eel anche a configurazioni impiantistiche diverse da quelle già previste dall'Allegato A.78 al Codice di rete, in cui vi siano una o più AdM per le quali non sia attivo il trattamento orario dei dati di misura, ovvero di utilizzare metodologie convenzionali semplificate diverse da quanto già previsto nell'ambito del medesimo Allegato A.78 al fine di quantificare l'EIN.

1.6 Con il presente documento per la consultazione, l'Autorità presenta i propri orientamenti in relazione agli aspetti di cui al punto 1.5, lettera e), punti i. e ii. per i quali la deliberazione 285/2022/R/eel ha rinviato a successivi approfondimenti, nonché in relazione alla definizione delle procedure funzionali a permettere al gestore di una configurazione che può avere accesso al regime regolatorio previsto dalla deliberazione 109/2021/R/eel di richiedere la sostituzione di una o più AdM

installate nella configurazione con AdM funzionali all'applicazione della medesima deliberazione 109/2021/R/eel e dell'Allegato A.78 al Codice di rete.

2. Orientamenti dell'Autorità in materia di definizione dei principi e delle relative modalità di determinazione e applicazione delle penali nel caso di superamento del valore del 110% della potenza dichiarata nella perizia asseverata per i SA e/o per i SdA

2.1 L'attuale versione dell'articolo 16 del TIT prevede che:

- a) gli esoneri tariffari (corrispettivi di trasmissione e di distribuzione nonché corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema) si applichino ai prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i SA, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio;
- b) le condizioni tariffarie di cui alla precedente lettera a) si applichino nei limiti della potenza destinata al funzionamento dei SA, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, come dichiarata, con certificazione asseverata da perizia indipendente, dal soggetto che ha nella disponibilità l'impianto di produzione;
- c) qualora la potenza prelevata superi la potenza dichiarata di oltre il 10%, ai medesimi prelievi di energia elettrica siano applicate le condizioni previste per i clienti finali per tutto l'anno solare nel quale si è verificato il supero.

2.2 L'Autorità, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 16 del TIT e delle analoghe disposizioni regolatorie previste nei diversi periodi regolatori precedenti, ha chiarito che:

- a) ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal medesimo articolo 16 del TIT in merito all'energia elettrica prelevata per alimentare i servizi ausiliari di generazione, per l'identificazione di "servizi ausiliari di generazione" è possibile fare riferimento alla definizione di Eurelectric (già UNIPEDE – Unione Internazionale dei Produttori e Distributori di Energia Elettrica), utilizzata anche da Terna per la raccolta dei dati statistici del settore elettrico.

In particolare, *“potenza elettrica assorbita dai servizi ausiliari è la potenza elettrica consumata dai servizi ausiliari della centrale direttamente connessi con la produzione di energia elettrica e comprende quella utilizzata – sia durante l'esercizio che durante la fermata della centrale – per gli impianti di movimentazione del combustibile, per l'impianto dell'acqua di raffreddamento, per i servizi di centrale, il riscaldamento, l'illuminazione, per le officine e gli uffici direttamente connessi con l'esercizio della centrale”*. Dalla definizione di "centrale" data da Eurelectric, consegue che, nel caso di impianti idroelettrici, rientrano tra i prelievi di energia elettrica destinata ai servizi ausiliari anche i prelievi per il funzionamento degli organi relativi alla parte idraulica (es.: diga, sgrigliatori, paratoie, etc.). Non rientrano tra i prelievi

di energia elettrica destinata ai servizi ausiliari i prelievi durante i periodi di trasformazione, riconversione e rifacimento dei gruppi di generazione.

Rientrano infine in tale ambito i consumi delle utenze installate per il rispetto degli obblighi derivanti da decreti di autorizzazione all'esercizio (es. rilevazione emissioni in atmosfera, monitoraggio qualità aria, tutela ambientale, etc.), che possono essere anche collocate al di fuori del perimetro dell'impianto di produzione;

- b) i prelievi di energia elettrica per alimentare i SA possono avvenire anche tramite un punto di connessione diverso da quello a cui è connesso l'impianto di produzione e in cui avvengono le immissioni in rete di energia elettrica;
- c) la verifica del superamento della potenza dichiarata deve essere effettuata facendo riferimento alla potenza massima prelevata nel mese, in coerenza con la definizione del TIT. In particolare, il TIT prevede che la *“potenza prelevata è, in ciascuna ora, il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa, è facoltà dell'esercente¹ assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea”*.

2.3 Si ritiene che, ai fini della determinazione del valore massimo di potenza (P_{EIN}) prelevata in ciascuna ora dalla rete e destinata all'alimentazione dei SdA per la successiva re-immissione in rete e all'alimentazione dei SA e ai fini della verifica dell'avvenuto superamento o meno del limite del 110% della potenza dichiarata nella certificazione asseverata da perizia indipendente, si debba procedere in analogia con quanto già previsto in applicazione del vigente articolo 16 del TIT (ci si riferisce alle disposizioni regolatorie richiamate al punto 2.2), ferma restando la necessità di tener conto delle peculiarità connesse al calcolo dell'EIN (soprattutto nei casi in cui essa non sia misurata direttamente, ma sia il risultato di un calcolo fatto utilizzando un apposito algoritmo a partire dai dati di energia elettrica prelevata, immessa, assorbita e rilasciata, prodotta e consumata) e al fatto che l'EIN è gestita nell'ambito di un contratto di dispacciamento in immissione (non vi è, pertanto, alcun contratto di trasporto e di dispacciamento in prelievo).

2.4 In particolare, alla luce di quanto previsto dalla deliberazione 109/2021/R/eel nella versione modificata dalla deliberazione 285/2022/R/eel, e conseguentemente dall'Allegato A.78 al Codice di rete pubblicato da Terna, in relazione a un determinato punto di connessione alla rete, attraverso il quale possono avvenire prelievi di energia elettrica per l'alimentazione dei SdA per la successiva re-immissione in rete e per l'alimentazione dei SA, vi possono essere una o più UP al cui assetto negativo è associato il prelievo dell'energia elettrica per l'alimentazione di SdA per la successiva re-immissione in rete, nonché eventualmente una o più UP_{SA} . Pertanto, il calcolo della EIN e conseguentemente della P_{EIN} è effettuato in

¹ Ai sensi del TIT, *“esercente è l'esercente uno o più servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica che eroga i servizi e regola i rapporti con le parti mediante la stipula di contratti le cui condizioni economiche o tecniche sono disciplinate”* dal medesimo TIT. Si evidenzia che per il caso in oggetto l'esercente coincide con il gestore di rete.

relazione all'assetto negativo di ciascuna UP (di seguito si indicherà con l'abbreviazione \bar{UP} l'assetto negativo relativo al funzionamento in assorbimento relativa a un SdA) ovvero a ciascuna UP_{SA} .

- 2.5 Peraltro, considerato che l'EIN di una determinata \bar{UP}/UP_{SA} è associata a un contratto di dispacciamento in immissione, si ritiene non più possibile prevedere che la penale di cui al punto 2. della deliberazione 109/2021/R/eel conseguente al superamento del limite del 110% della potenza dichiarata nella certificazione asseverata da perizia indipendente sia applicata dall'impresa distributrice competente nell'ambito del contratto di trasporto in prelievo in essere. Pertanto, è opportuno che la suddetta penale sia applicata da Terna all'utente del dispacciamento (UdD) in immissione nel cui contratto è ricompresa l' \bar{UP}/UP_{SA} a cui è associata l'EIN e la relativa potenza P_{EIN} oggetto di superamento del suddetto limite.
- 2.6 Per quanto riguarda, invece, le modalità di determinazione della P_{EIN} è necessario distinguere due casistiche:
- a) i casi in cui la P_{EIN} sia determinata a partire da una EIN misurata direttamente e senza ulteriori elaborazioni algoritmiche: è questo il caso, ad esempio, dell'energia elettrica prelevata dai SA installati su un punto di produzione pura (privo cioè di prelievi destinati a utilizzi diversi dall'alimentazione dei SA) in assenza di ulteriori punti di connessione interconnessi elettricamente;
 - b) i casi in cui la P_{EIN} sia determinata a partire da una EIN non misurata direttamente, ma calcolata tramite l'utilizzo di un algoritmo a partire dai dati di energia elettrica prelevata, immessa, assorbita e rilasciata, prodotta e consumata (caso tipico delle configurazioni in cui oltre all'impianto di produzione, ai SdA e/o ai SA vi sia anche una UC ovvero laddove sia necessario utilizzare un algoritmo al fine di tener conto della presenza di diversi punti di connessione interconnessi funzionalmente²).
- 2.7 Nei casi di cui al punto 2.6, lettera a), si ritiene che il valore della P_{EIN} relativo a una determinata \bar{UP}/UP_{SA} , in ciascuna ora h del mese m , sia pari a:
- a) il valore massimo della EIN tra quelli determinati nei quattro quarti d'ora dell'ora h moltiplicato per quattro;
 - b) ovvero, in alternativa e qualora non sia possibile la già menzionata modalità di determinazione, sia assunto, dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura, pari al 70% della potenza massima istantanea rilevata.
- 2.8 Nei casi di cui al punto 2.6, lettera b), si ritiene che il valore della P_{EIN} relativo a una determinata \bar{UP}/UP_{SA} , in ciascuna ora h del mese m , sia pari al valore massimo

² Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di calcolo e di determinazione della EIN e alla necessità di tenere conto di eventuali scambi di energia con la rete elettrica avvenuti tramite altri punti di connessione (punti di connessione secondari), diversi dal punto di connessione attraverso cui avvengono anche le immissioni in rete (punto di connessione principale), in quanto questi ultimi sono interconnessi elettricamente con il punto di connessione principale, si rimanda all'Allegato A.78 al Codice di rete di Terna.

della EIN tra quelli determinati nei quattro quarti d'ora dell'ora h moltiplicato per quattro.

- 2.9 Conseguentemente, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura dell'energia elettrica ai fini del calcolo della EIN relativa a una determinata \bar{UP}/UP_{SA} verifica se, almeno in un'ora del mese m , il valore della P_{EIN} , calcolato sulla base di quanto previsto ai punti 2.7 e 2.8 sia superiore al 110% della potenza afferente alla \bar{UP}/UP_{SA} dichiarata nella certificazione asseverata da perizia indipendente (di seguito: potenza dichiarata)³. Qualora si verifichi il superamento della soglia del 110% della potenza dichiarata, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura segnala a Terna l'esito della verifica per i seguiti di propria competenza.
- 2.10 Sulla base dei dati inviati dai responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura ai sensi del punto 2.9, relativi a un mese m , Terna, procede alla determinazione dell'importo della penale da applicare al singolo UdD in immissione in relazione a ciascuna delle \bar{UP}/UP_{SA} presenti nel suo contratto di dispacciamento in immissione sulla base di quanto previsto dai punti 2.11 e 2.12 e alla sua fatturazione, dandone separata evidenza, nel mese $m+2$, contestualmente alla liquidazione delle altre partite di dispacciamento, come previsto dall'articolo 22 del Testo Integrato Settlement (TIS, Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09).
- 2.11 Si ritiene che la quantificazione della penale da applicare a una determinata \bar{UP}/UP_{SA} , per un determinato mese m , a seguito del superamento della soglia del 110% della potenza dichiarata debba essere effettuata:
- tenendo in considerazione il costo che il produttore avrebbe sostenuto qualora l'energia elettrica prelevata per l'alimentazione dei SdA per la successiva re-immissione e per l'alimentazione dei SA fosse stata considerata alla stregua di un prelievo di un cliente finale, così da mantenere l'analogia con quanto previsto dall'articolo 16 del TIT (tale costo comunque dovrebbe essere oggetto di maggiorazione ai fini della quantificazione della penale);
 - in modo che essa sia facilmente determinabile e non comporti la necessità di definire ulteriori flussi informativi (quali quelli che si renderebbero necessari per determinare la specifica tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma

³ Nel caso in cui su un punto di connessione e per uno stesso impianto di produzione vi siano più di una unità di produzione a cui attribuire la EIN (siano esse UP con assetto negativo o UP_{SA} o entrambe le fattispecie), nella certificazione asseverata da perizia indipendente dovrà essere indicato il valore totale della potenza in prelievo funzionale alla successiva re-immissione cioè al complessivo funzionamento in assorbimento (per quel che riguarda i SdA) e all'assorbimento dei diversi SA delle varie UP, ciò anche al fine di evitare, nel caso di impianti già aderenti alla disciplina prevista dal vigente articolo 16 del TIT, di dover rifare la suddetta certificazione. Sarà poi il produttore, in sede di registrazione su GAUDÌ delle \bar{UP}/UP_{SA} che costituiscono l'impianto e che insistono sullo stesso punto di connessione, ad assegnare a ciascuna delle predette UP il corrispondente valore effettivo di potenza in assorbimento. Il gestore di rete competente, in sede di validazione delle UP ai sensi del TICA, verificherà che la potenza totale in assorbimento relativa alle diverse \bar{UP}/UP_{SA} coincida con il valore complessivo della potenza dichiarata nella certificazione asseverata da perizia indipendente.

2.2, del TIT applicabile, nonché quale dei corrispettivi di cui agli articoli 25, 25bis e 25ter del TIS sia applicabile qualora si decidesse che la penale sia esattamente coincidente con il costo del servizio di trasporto e di dispacciamento che sarebbe stato pagato dal relativo utente in prelievo).

- 2.12 Sulla base dei principi di cui al punto 2.11 si prevede che, a seguito del superamento nel mese m da parte di una determinata \bar{UP}/UP_{SA} della soglia del 110% della potenza dichiarata per quella \bar{UP}/UP_{SA} , Terna determini l'importo della penale, applicando:
- a) i corrispettivi di trasmissione e di distribuzione e i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema previsti dal TIT per la tipologia contrattuale:
 - BTA5 nel caso di \bar{UP}/UP_{SA} connessa in BT;
 - MTA1 nel caso di \bar{UP}/UP_{SA} connessa in MT;
 - ALTA nel caso di \bar{UP}/UP_{SA} connessa in AT;
 - AAT1 nel caso di \bar{UP}/UP_{SA} connessa in AAT.Allo scopo, i corrispettivi unitari espressi in €/kWh sono applicati alla corrispondente EIN relativa al mese m e i corrispettivi unitari espressi in €/kWh sono applicati a una potenza pari al valore massimo della P_{EIN} nel mese;
 - b) i corrispettivi di dispacciamento previsti per i clienti finali ai sensi dell'articolo 24 del TIS, il corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità di cui all'articolo 23bis del TIS, nonché i corrispettivi di cui all'articolo 25bis del TIS applicati alla corrispondente EIN relativa al mese m ; e maggiorando del 5% l'importo complessivo risultante⁴.
- 2.13 Si ritiene opportuno prevedere, inoltre, che, in relazione al gettito derivante dall'applicazione della penale di cui al punto 2.12, Terna:
- a) trattenga la parte afferente all'applicazione di quanto disposto dal punto 2.12 lettera b), e alla relativa maggiorazione utilizzandola a riduzione dei medesimi corrispettivi secondo quanto previsto dal TIS e dalla deliberazione ARG/elt 98/11;
 - b) versi a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) la parte afferente all'applicazione di quanto disposto dal punto 2.12, lettera a), e alla relativa maggiorazione, dando separata evidenza del gettito imputabile all'applicazione dei corrispettivi di trasmissione e di distribuzione e dei gettiti derivanti dall'applicazione delle diverse componenti tariffarie A_{SOS} , UC_3 e UC_6 , nonché dei diversi elementi della componente tariffaria A_{RIM} (A_{3RIM} , etc).
- 2.14 CSEA conseguentemente procede ad allocare le diverse quote del gettito di cui al punto 2.13, lettera b), ai relativi Conti di cui all'articolo 41, comma 41.1, del TIT prevedendo, in particolare, che il gettito derivante dall'applicazione dei corrispettivi di trasmissione e distribuzione sia allocato interamente al Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei

⁴ Nel caso in cui la \bar{UP}/UP_{SA} per la quale è stata riscontrata la violazione è caratterizzata dalla presenza di più punti di connessione interconnessi elettricamente i corrispettivi di cui al punto 2.12 sono calcolati in relazione al punto di connessione principale dell' UP_{SA} .

meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera g), del TIT.

- S1. *Si condividono le modalità di calcolo della P_{EIN} , nonché le modalità di determinazione dei valori delle penali, anche per le casistiche più complesse e/o con più punti di connessione?*
- S2. *Si condividono gli orientamenti in materia di individuazione del soggetto che applica la penale, del soggetto che paga le penali e delle modalità con cui è determinato il loro valore?*

3. Orientamenti dell'Autorità in materia di rideterminazione della durata dell'intervallo temporale per la quantificazione dell'EIN nel caso di SdA

- 3.1 Nelle configurazioni impiantistiche con UC e SdA non è possibile valorizzare direttamente l'EIN in quanto non è possibile sapere se l'energia elettrica prelevata dalla rete dal SdA nel periodo t sarà in un successivo periodo re-immessa in rete ovvero auto-consumata.
- 3.2 Pertanto, il punto 5. della deliberazione 109/2021/R/eel prevede che il valore dell'EIN associata a un SdA sia calcolato sulla base dell'energia assorbita e rilasciata per l'immissione in rete nell'ambito di un intervallo temporale di durata mensile. Sulla base di tale previsione Terna, nell'Allegato A.78 al Codice di rete, ha previsto l'introduzione di un coefficiente di partizione cp , con valori compresi tra 0 e 1, funzionale a ripartire l'energia elettrica prelevata nel mese m tra la quota prelevata ai fini dell'autoconsumo e la quota prelevata ai fini della successiva re-immissione in rete. La determinazione del coefficiente di partizione cp , in coerenza con quanto previsto dal punto 5. della deliberazione 109/2021/R/eel avviene mensilmente sulla base delle modalità di utilizzo del SdA nel mese m e sulla base dei dati di misura consuntivati (la determinazione di tale coefficiente avviene, pertanto, *ex post*).
- 3.3 Il coefficiente di partizione cp esprime, quindi, la quota di energia elettrica immessa in rete dal SdA rispetto al totale rilasciato dal medesimo SdA, ed è calcolato come rapporto tra l'energia elettrica immessa in rete dal SdA e l'energia elettrica totale rilasciata dal medesimo SdA.
- 3.4 A seguito di alcuni approfondimenti effettuati nel corso del 2021 e del 2022, si propone di rideterminare la durata dell'intervallo temporale per la quantificazione dell'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva re-immissione in rete di cui al punto 5. della deliberazione 109/2021/R/eel, riducendola da mensile a giornaliera e conseguentemente prevedere che il calcolo del coefficiente di partizione cp avvenga anch'esso su base giornaliera. Tale conclusione è supportata dalle seguenti considerazioni e informazioni:

- a) i SdA attualmente commercializzati sono caratterizzati da un valore del rapporto tra l'energia elettrica immagazzinata (espressa in kWh) e la potenza nominale (espressa in kW) compreso, al massimo, tra 3 e 4 ore. Tale condizione determina che il SdA, assumendo che assorba e successivamente rilasci tutta l'energia elettrica immagazzinata, riesce a completare un ciclo di carica e scarica al massimo entro 8 ore equivalenti⁵ (4 ore equivalenti per la fase di carica e 4 ore equivalenti per la fase di scarica), quindi entro l'arco delle 24 ore;
- b) il differenziale esistente tra il prezzo dell'energia elettrica nelle ore di picco e il prezzo dell'energia elettrica nelle ore fuori picco di un giorno è molto più elevato rispetto al differenziale di prezzo dell'energia elettrica che può esserci tra un giorno e il successivo e pertanto appare irrazionale utilizzare il SdA per il *time-shifting* tra un giorno e l'altro, anziché operare con cicli di carica e scarica che permettano un *time-shifting* giornaliero finalizzato a intercettare il differenziale di prezzo dell'energia elettrica fra le ore fuori picco e le ore di picco dello stesso giorno;
- c) l'utilizzo di un intervallo temporale giornaliero, anziché mensile, per la quantificazione dell'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva re-immissione in rete (e conseguentemente il calcolo del coefficiente di partizione *cp*) risulta più coerente con l'utilizzo di *smart meter* 2G e rende maggiormente compatibile la previsione del calcolo *ex post* del coefficiente di partizione *cp* con la previsione dell'obbligo di invio giornaliero al Sistema Informativo Integrato (SII) dei dati di misura orari dell'energia elettrica prelevata. Ciò consente di evitare dispendiose operazioni di rettifica: infatti, qualora il coefficiente di partizione *cp* fosse definito su base mensile, alla fine di ciascun mese occorrerebbe rettificare i valori orari dell'EIN e dell'energia elettrica prelevata imputabile all'eventuale UC presente all'interno della configurazione che accede alla disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel.

S3. *Si condivide che la durata dell'intervallo temporale per la quantificazione dell'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva re-immissione in rete di cui al punto 5. della deliberazione 109/2021/R/eel sia posta pari al giorno e che conseguentemente il calcolo del coefficiente di partizione cp avvenga su base giornaliera?*

S4. *Per quali motivi sarebbe eventualmente più opportuno non modificare l'attuale durata mensile dell'intervallo temporale per la quantificazione dell'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva re-immissione in rete?*

⁵ Qualora le fasi di carica e scarica del SdA dovessero avvenire a valori inferiori della potenza nominale del medesimo SdA, l'intero ciclo di carica e scarica potrebbe avvenire con un numero maggiore di ore.

4. Orientamenti dell’Autorità in materia di definizione della procedura per la sostituzione delle AdM ai fini della rilevazione oraria dei dati di misura dell’energia elettrica

- 4.1 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni regolatorie previste dalla deliberazione 109/2021/R/eel e di quanto definito da Terna con l’Allegato A.78 al Codice di rete, al netto di alcune configurazioni particolarmente semplificate e tali da permettere l’utilizzo di dati di misura non orari, in generale è necessario avere a disposizione tutti i dati di misura dell’energia elettrica con un dettaglio che, a seconda del livello di tensione a cui è connessa la configurazione, può essere orario o quart’orario (si veda a tal fine quanto previsto dall’Allegato A.78 al Codice di rete). In tali casi è pertanto necessario che le AdM installate siano compatibili con l’applicazione della deliberazione 109/2021/R/eel e dell’Allegato A.78 al Codice di rete.
- 4.2 Il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura, qualora a seguito dell’istanza di cui al punto 6. della deliberazione 109/2021/R/eel presentata dal produttore, dovesse rendersi conto della necessità di sostituire una o più AdM esistente con AdM compatibili con l’applicazione della deliberazione 109/2021/R/eel e dell’Allegato A.78 al Codice di rete, dovrà segnalarlo al gestore di rete (se diverso) e al richiedente. Quest’ultimo dovrà procedere a comunicare l’assenso alla sostituzione delle predette AdM ovvero la volontà di recedere dall’accesso alla disciplina prevista dalla deliberazione 109/2021/R/eel.
- 4.3 Nel caso in cui il richiedente decida di continuare l’iter per l’accesso alla disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel, si possono verificare tre diverse casistiche:
- a) ai sensi del TIME e di quanto previsto dalla deliberazione 574/2014/R/eel⁶, il responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle AdM da sostituire è il produttore;
 - b) ai sensi del TIME e di quanto previsto dalla deliberazione 574/2014/R/eel, il responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle AdM da sostituire è il gestore di rete;
 - c) una combinazione dei casi a) e b).
- 4.4 In relazione alle AdM da sostituire per le quali la responsabilità delle operazioni di installazione e manutenzione è in capo al produttore, quest’ultimo può:
- a) procedere autonomamente alla sostituzione delle AdM, ferma restando la necessità di installare AdM che siano compatibili con i sistemi di telelettura del responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura;

⁶ Il TIME definisce le disposizioni regolatorie relative all’attività di misura dell’energia elettrica prodotta, consumata, immessa e prelevata, ivi compresa l’energia elettrica assorbita e rilasciata dai SdA (per cui trova applicazione anche quanto previsto dalla deliberazione 574/2014/R/eel) e sulla base di esse, la responsabilità.

- b) avvalersi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 9.4 del TIME⁷, richiedendo al gestore di rete di procedere all'installazione delle AdM da sostituire (in tal caso, ai sensi del TIME, il produttore riconoscerà al gestore di rete un corrispettivo *una tantum* per ogni AdM installata, definito autonomamente dal gestore di rete fermo restando il rispetto di principi di trasparenza e non discriminazione ai fini della determinazione e applicazione del medesimo corrispettivo).
- 4.5 In relazione alle AdM da sostituire per le quali la responsabilità delle operazioni di installazione e manutenzione è in capo al gestore di rete, invece, è necessario definire le condizioni economiche e tecniche che disciplinano tale sostituzione.
- 4.6 La necessità di sostituire anticipatamente le AdM a seguito della richiesta di accesso alla disciplina prevista dalla deliberazione 109/2021/R/eel determina in capo al gestore di rete, infatti, l'insorgere di uno *stranded cost* conseguente alla sostituzione dell'AdM prima del termine della sua vita utile. Pertanto, si ritiene opportuno prevedere che, in relazione a ciascuna AdM che il gestore di rete sostituisce anticipatamente rispetto al termine della sua vita utile per effetto della richiesta di accesso alla disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel, il richiedente sia tenuto a versare al gestore di rete il valore residuo dell'AdM sostituito come comunicato dal gestore di rete al richiedente. La determinazione del predetto valore residuo dell'AdM deve essere effettuata dal gestore di rete, per ogni AdM sostituito, secondo principi di trasparenza e non discriminazione e secondo modalità di calcolo comunicate a ciascun produttore.
- 4.7 In relazione alle condizioni tecniche di erogazione del servizio di sostituzione delle AdM di cui al punto 4.5, si evidenzia che la possibilità di installare *smart meter* 2G e attivare il trattamento orario dei dati di misura dipende dai piani di messa in servizio delle diverse imprese distributrici. Pertanto, potrebbero presentarsi casistiche per le quali non sia al momento possibile installare *smart meter* 2G e/o attivare il trattamento orario con l'utilizzo dei medesimi *smart meter* 2G. Per queste casistiche si ritiene opportuno prevedere che il gestore di rete installi, seppur transitoriamente, misuratori orari GME. In tal caso, il produttore sarà tenuto a riconoscere al gestore anche lo *stranded cost* associato al misuratore orario GME nel momento in cui esso verrà sostituito nell'ambito delle normali campagne di installazione e attivazione degli *smart meter* 2G. La determinazione del predetto valore associato al misuratore orario GME deve essere effettuata dal gestore di rete, per ogni AdM sostituito, secondo principi di trasparenza e non discriminazione e secondo modalità di calcolo comunicate a ciascun produttore.

⁷ L'articolo 9, comma 9.4, del TIME prevede che “*Nei casi in cui il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura è il produttore, quest'ultimo può avvalersi, per lo svolgimento delle medesime operazioni, del gestore della rete a cui gli impianti di produzione sono connessi, ferma restando la responsabilità delle medesime operazioni in capo al produttore. In questo caso il produttore è tenuto a riconoscere al gestore di rete, a copertura delle attività svolte, un corrispettivo definito dal gestore di rete medesimo e da questi applicato in maniera trasparente e non discriminatoria.*”.

- S5. *Si condividono le disposizioni regolatorie previste nel caso di installazione/sostituzione di AdM ai fini della rilevazione oraria dei dati di misura dell'energia elettrica?*
- S6. *Si ritiene condivisibile la previsione di installare misuratori GME nelle aree in cui non sia ancora possibile attivare il trattamento orario per gli smart meter 2G o si ritiene preferibile prevedere che l'accesso alla disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel per le configurazioni ricadenti in tali aree avvenga solo a seguito della messa a regime della cabina MT/BT che alimenta lo smart meter 2G da installare?*